

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**Danno da ritardo della P.A.**

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 10 giugno 2014, n. 2964 - Pres. Giaccardi, Est. Russo - Invitalia, Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa-già Sviluppo Italia Spa (Avv. Grieco) c. Angelastri (Avv. Zavoiani) e Puglia Sviluppo Spa (n.c.) - (annulla T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, sentenza n. 1766 del 2012) - (sugli elementi costitutivi della domanda di risarcimento dei danni da ritardo avanzata nei confronti della P.A. e sui casi in cui tale domanda può essere accolta).

1. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni nei confronti della P.A. - Danno da ritardo - Giurisdizione esclusiva del G.A. in materia - Sussiste.

2-3. Atto amministrativo - Procedimento - Termine per la conclusione del procedimento - Ex art. 2 della L. n. 241 del 1990 - Inosservanza - Non esaurisce il potere di provvedere, né determina "ex se" il risarcimento del danno da ritardo.

4-5. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni nei confronti della P.A. - Danno da ritardo - Domanda - Presupposti per l'accoglimento - Dimostrazione che il provvedimento favorevole avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già "ab origine" e che sussistono tutti i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano - Necessità - Sussiste.

6. Giustizia amministrativa - Risarcimento dei danni nei confronti della P.A. - Danno da ritardo - Domanda - Elementi costitutivi - Sussistenza - Onere probatorio - Incombe sul danneggiato ex art. 2697 c.c. - Conseguenze.

1. La cognizione del giudizio di risarcimento del danno da ritardo della P.A. è rimessa, per espressa previsione di legge, al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (cfr. art.133, primo comma, lett. a), n.1), c.p.a.).

2. Il termine previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 per l'adozione di provvedimenti amministrativi ha natura ordinatoria e non perentoria e, pertanto, l'inosservanza da parte dell'Amministrazione non esaurisce il potere di provvedere, né determina di per sé l'illegittimità dell'atto adottato fuori termine (1).

3. Il mero "superamento" del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra "piena prova del danno".

4. Il danno da ritardo nel provvedere deve effettivamente sussistere, oltre che essere provato nel suo preciso ammontare. Il mero ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo non può, infatti, far presumere di per sé la sussistenza di un danno risarcibile, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda.

5. La domanda di risarcimento del danno da ritardo, azionata ex art. 2043 c.c., può essere accolta dal giudice solo se l'istante dimostri che il provvedimento favorevole avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già ab origine e che sussistono tutti i requisiti costitutivi dell'illecito aquiliano, tra i quali elementi univoci indicativi della sussistenza della colpa in capo alla P.A. Pertanto, non sussiste il danno da ritardo nel caso in cui non sia ravvisabile alcuna colpa nell'operato dell'Amministrazione e la tempistica procedimentale consenta agevolmente di escludere un atteggiamento dilatorio in capo alla P.A.

6. La richiesta di accertamento dei danni da ritardo ovvero dei danni derivanti dalla tardiva

emanazione di un provvedimento favorevole da parte della P.A. se, da un lato, deve essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, per l'ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall'altro, in ossequio al principio dell'atipicità dell'illecito civile, costituisce una fattispecie sui generis, di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 c.c. per l'identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità; di conseguenza, l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda. Nel caso di danno da ritardo della P.A., occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

(1) V. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2010, n. 8371.

V. anche Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2009, n. 140 e Cons. Stato, sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3215, secondo cui il termine di conclusione del procedimento costituisce un "termine acceleratorio per la definizione del procedimento e la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà, né circa la decadenza della potestà amministrativa, né circa l'illegittimità del provvedimento adottato".

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/cds_2014-06-10-1.htm

Legislazione: [TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 \(in G.U. n. 156 del 7 luglio 2010 - Suppl. Ord. n. 148 - in vigore dal 16 settembre 2010\) - Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2011, n. 195 \(in G.U. n. 273 del 23 novembre 2011; in vigore dal 9 dicembre 2011\), nonché, da ultimo, dal DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160 \(in G.U. n. 218 del 18 settembre 2012; in vigore dal 3 ottobre 2012\).](#)

TESTO AGGIORNATO



* Inizio pagina